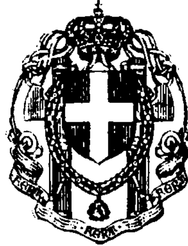
Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Giovedì, 14 marzo 1935 - Anno XIII — Numero 62

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 164.

Modifica della composizione del Comitato di amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, che istituisce un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale d'arte di Venezia » è sostituito dal seguente:

« L'Ente autonomo è amministrato da un Comitato composto di sette membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, due su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, due su proposta del Ministro per le corporazioni, uno su proposta del Ministro per l'interno, in base a designazione del podestà di Venezia, uno su proposta del Segretario di Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Partito stesso ed uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, designato dall'organizzazione stessa pel tramite della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti ».

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Ente, il quale è nominato, con decreto del Capo del Governo, fra i componenti del Comitato stesso.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 165.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460, e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del fondo per il culto e dei patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 18.000.000 per i lavori dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno. La somma medesima sarà inscritta per L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1934-35, per L. 13.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36 e per le rimanenti L. 4.000.000 nell'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 158, è modificato come appresso:

« Nella entrata dei bilanci coloniali saranno inscritte le somme che, in corrispondenza delle operazioni di cui ai precedenti commi, sono da recuperare sugli stanziamenti dei successivi esercizi, in modo che la completa sistemazione delle operazioni stesse avvenga non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa ».

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1934-35, le assegnazioni di lire 40.000.000 e lire 18.000.000, da inscriversi rispettivamente ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina, per spese da sostenersi dai Ministeri medesimi per servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie.

Art. 7.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 6.000.000 per provvedere alle spese di costruzione e di arredamento di un edificio da adibirsi a sede della Regia rappresentanza ad Ankara.

Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di 3.000.000 di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36.

Per tutto quanto riguarda la costruzione e l'arredamento dell'edificio suindicato è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 8.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 550.000 per provvedere alle spese per una nuova scaffalatura metallica nell'Archivio di Stato di Palermo.

Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 150.000 nell'esercizio finanziario 1934-35 e di lire 200.000 in ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37.

Art. 9.

E' prorogata per gli anni dal 1935 al 1939 la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, per la corresponsione al comune di Senigallia della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa dal Comune medesimo nel 1929 e quella applicata negli anni suddetti.

Art. 10.

In aggiunta alle assegnazioni di cui al R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1819, e alla legge 8 giugno 1933, n. 775, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 20.000.000 per il completamento della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

Art. 11.

Per esigenze straordinarie delle Colonie è autorizzata la ulteriore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1934-35, della somma di lire 58.000.000.

Con decreto del Ministro per finanze saranno introtte nel bilancio del Ministero predetto ed in quelli coloniali le occorrenti variazioni.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 92. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 198 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio . . . . . . L.	80.000 —
Cap. n. 261 — Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, ecc. . . . »	78.800 —
Cap. n. 265-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli, di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453 . . »	13.768.385,95
Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondersi dalla Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare complessivo di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1934 (1ª delle 19 rate annuali) . . . . . »	3.526.315,79
Cap. n. 302-*bis* (di nuova istituzione) — Quota in conto capitale da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453 . . . . »	8.557.231,77
Totale degli aumenti . . . L.	25.960.733,51

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 97 — Diritti ed emolumenti catastali, esclusi il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, il terzo dei diritti catastali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1934, n. 2102.

Cap. n. 98 — Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, o dal R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996; un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60 — Assegni fissi al personale in servizio permanente (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . L.	350.000 —
Cap. n. 61 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . »	60.000 —
Cap. n. 64 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) »	25.000 —
Cap. n. 65 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . »	35.000 —
Cap. n. 67 — Provvista manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . »	30.000 —
Cap. n. 82 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti) . . . . »	15.000 —
Cap. n. 94 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . . »	70.000 —
Cap. n. 168-*bis* (di nuova istituzione) — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato . . . »	250.000 —
Cap. n. 173 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . »	400.000 —
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. »	450.000 —
Cap. n. 186 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . »	45.000 —

Cap. n. 188 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . L. 60.000 —

Cap. n. 276 — Spese d'ufficio e per imposte, tasse ed altre varie inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache, ecc. . » 25.000 —

Cap. n. 300-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica del Regno per l'esecuzione dell'ottavo censimento generale della popolazione . . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 310 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 312-*bis* — Spese dipendenti dal passaggio in proprietà dello Stato del compendio termale di Roncegno, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 324 — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 358 — Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale italiana petroli, ecc. . » 24.375.849,10

Cap. n. 483 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle Dogane, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 513 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari, ecc . . . » 360.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 30.000.849,10

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 62 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . L. 500.000

Cap. n. 148 — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. (Catasto) . . . . » 70.000

Cap. n. 257 — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Società delle Nazioni » 25.000

Cap. n. 311 — Spesa per il servizio dei prestiti, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato) . . . . » 250.000

Cap. n. 323 — Pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.845.000

c) *Modifica di denominazioni:*

Cap. n. 106 — Spese per i servizi del tesoro, per trasporti fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite; reintegrazione di eventuali deficienze di fondi.

Cap. n. 133 — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi e anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282 e successive disposizioni legislative). Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'art. 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per gli Uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932.

Cap. n. 193 — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e dal R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Cap. n. 207 — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole di applicazione per ufficiali e della scuola allievi sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli e Commissioni di disciplina e di esami di avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 47 — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . . L. 30.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 46 — Spese di riparazione, ecc., degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena . . . L. 30.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 64 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . L. 1.737.559,40

Cap. n. 69-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per la costruzione e l'arredamento di un edificio da adibirsi a sede della Regia rappresentanza ad Ankara . » 3.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.737.559,40

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Manutenzione del palazzo della Consulta, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . » 80.000

Cap. n. 23-*ter* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per il riordinamento e la sistemazione della biblioteca del Ministero . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 140.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc. L. 80.000

Cap. n. 24 — Fondo a disposizione del Ministero per contributi, ecc. . . . . » 60.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 140.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 16 — Museo coloniale - Manutenzione del palazzo sede del Museo - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del Museo - Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale. Quote di entrate devolute ai Governi coloniali e di somme comunque percette, per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 315).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . L. 50.000

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 12.045

Cap. n. 52 — Regi istituti medi d'istruzione, ecc. » 200.000

Cap. n. 75 — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . . » 272.000

Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettro-tecnico nazionale « Galileo Ferraris », in Torino (art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691) . . . » 1.000.000

Cap. n. 119 — Spese per il pensionato artistico, per sovvenzioni a teatri, ecc. . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di locali adiacenti alla biblioteca Marucelliana di Firenze . . . » 30.000

Cap. n. 169 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari, ecc. . . » 3.060

Totale degli aumenti . . . L. 2.567.105

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc	L.	15.000
Cap. n. 71 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 105 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc.	»	30.000
Cap. n. 118 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc.	»	15.000
Totale delle diminuzioni	L.	80.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	L.	6.200 —
Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	35.580 —
Cap. n. 15 - Consigli e Commissioni — Spese relative	»	80.000 —
Cap. n. 29 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	1.092.188,15
Cap. n. 86-*bis* (di nuova istituzione) — Spesa per una nuova scaffalatura metallica per l'Archivio di di Stato di Palermo	»	150.000 —
Cap. n. 122 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la beneficenza pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1934-35	»	78.800 —
Totale degli aumenti	L.	1.442.768,15

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile	L.	19.000 —
Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 16 — Spese per propaganda d'italianità	»	15.000 —
Cap. n. 60 — Spese per la scuola tecnica di polizia, ecc.	»	6.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	80.000 —

c) *Modifica di denominazioni*:

Cap. n. 59 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere. Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680). Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequesto di armi.

Cap. n. 62 — Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature e fitto di locali per servizi speciali di pubblica sicurezza.

Cap. n. 71 — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 51 — Spese per l'escavazione dei porti (Italia meridionale ed insulare)	L.	600.000
Cap. n. 74 — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	300.000
Cap. n. 130 — Opere stradali (Italia settentrionale)	»	500.000
Cap. n. 132 — Opere marittime (Italia settentrionale)	»	1.000.000
Cap. n. 137 — Opere idrauliche (Italia centrale)	»	2.000.000
Cap. n. 143 — Opere idrauliche (Italia meridionale)	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	6.400.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia settentrionale)	L.	600.000
Cap. n. 65 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	150.000
Cap. n. 67 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	150.000
Cap. n. 131 — Opere idrauliche (Italia settentrionale)	»	5.000.000
Cap. n. 142 — Opere stradali (Italia meridionale)	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	6.400.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Spese casuali	L.	3.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, ecc. per le Capitanerie di porto	L.	3.500
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	»	105.000
Totale delle diminuzioni	L.	108.500

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	L.	1.000.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione per i servizi del Ministero, ecc	»	50.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	75.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	»	780.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	10.955.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	3.460.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio. Lavori di mantenimento, restauri, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	400.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc	»	15.590.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	630.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	5.000
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie	»	40.000.000
Totale degli aumenti	L.	75.980.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	15.140.000
Cap. n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc	»	8.420.000
Cap. n. 55 — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	24.560.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 41 — Armamenti navali, ecc.	L.	900.000
Cap. n. 53 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	280.000
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc.	»	3.520.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	330.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.	»	3.590.000
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc.	»	3.300.000
Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie	»	18.000.000
Totale degli aumenti	L.	34.920.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 8 — Premi per lavori, studi, ecc.	L.	22.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	300.000
Cap. n. 12 — Spese di trasporto di materiali. Noleggi	»	3.925.000
Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi e assegni vari	»	3.800.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica. Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 25 — Spese sanitarie, ecc.	»	400.000
Cap. n. 29 — Spese per la Regia accademia aeronautica	»	458.000
Cap. n. 33 — Materiale di armamento, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	2.140.000
Cap. n. 35 — Esperienze, studi e modelli	»	1.500.000
Cap. n. 37 — Personale lavorante. Paghe, ecc.	»	1.350.000
Cap. n. 41 — Casermaggio, ecc.	»	1.510.000
Cap. n. 45 — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50 — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	3.500.000
Totale degli aumenti	L.	33.705.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.	L.	1.270.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Spese casuali	L.	15.000
Cap. n. 54 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	72.000
Cap. n. 64 — Spese di viaggio, indennità di missione, ecc. ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	187.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 24 — Spese di cui all'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 49 — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 73 — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 106 — Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc.	»	40.000
Cap. n. 107 — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali	»	2.000
Cap. n. 108 — Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc.	»	15.000
Totale delle diminuzioni	L.	207.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. per ispezioni e missioni, ecc.	L.	30.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 62 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	L.	30.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 16 — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 29 — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 35 — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc.	»	800.000
Totale degli aumenti	L.	1.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 44 — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.500.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 9 — Esazione e ricupero di capitali	L.	920.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 29 — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 38 — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc.	»	920.000
Totale degli aumenti	L.	1.020.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	100.000

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Esazione di capitali	L.	1.000.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 24 — Rinvestimento di capitali, ecc.	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.030.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	30.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 166.
Norme per disciplinare la emissione di carte valori postali commemorative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500, riguardante la emissione di carte valori postali ad uso delle Colonie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con norme uniformi la emissione delle carte valori postali commemorative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e per le colonie e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La emissione di carte valori postali ad uso del Regno, delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo, per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale, deve essere effettuata, sentito il Consiglio dei Ministri, a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza degli Enti o Comitati promotori e normalmente senza aggiunta di sopraprezzo al valore postale.
In ogni caso l'importo del sopraprezzo deve essere contenuto in limiti ristretti.

Art. 2.

Per la produzione delle carte valori commemorative destinate ad uso delle Colonie e per quelle destinate alla Isole italiane dell'Egeo devono adottarsi, normalmente, disegni diversi da quelli delle carte valori per il Regno.

Art. 3.

Le spese relative alla emissione di carte valori eccezionalmente gravate di sopraprezzo sono a carico dell'Ente o Comitato promotore.

Art. 4.

È vietata qualsiasi cessione gratuita di carte valori postali a favore degli Enti o Comitati promotori, anche dopo che ne sia cessata la validità.

Art. 5.

Il presente decreto abroga ogni altra disposizione contraria alle norme in esso contenute, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 167.
Applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, riguardante la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato col R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 febbraio 1920, n. 332;
Veduto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria, al fine anche di dare maggiore impulso all'incremento del traffico sulla grande rete telefonica interurbana sotterranea gestita dallo Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'onere annuale degli interessi dei mutui previsti dal decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato col R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, da assumere a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non dovrà superare in ciascun anno le L. 100.000 escluso dalla detta somma l'importo degli interessi già iscritti in bilancio e relativi a mutui precedentemente contratti.

Art. 2.

L'onere degli interessi da assumere per ogni mutuo potrà essere anche parziale, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Il provvedimento disposto col presente decreto avrà efficacia per un periodo di dieci anni in modo che l'aggravio totale continuativo da esso derivante non superi, alla scadenza del decennio, l'importo di un milione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 168.
Aggiunta alla tariffa dei diritti d'ingresso spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;
Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali dell'economia corporativa;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, e 1° dicembre 1932, n. 1598, relativi ai diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1934 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla vigente tariffa dei diritti d'ingresso spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, viene aggiunto il diritto fisso annuale di L. 500 per il rilascio di una tessera speciale per l'accesso dei rémisiers agli spazi riservati in Borsa, escluso il recinto e l'antirecinto delle grida ed il recinto dei commissionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 169.
Rettifica di confine fra i comuni di Monza e di Concorezzo, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 28 giugno 1934-XII, con la quale i podestà di Concorezzo e di Monza, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 14 aprile e 2 maggio 1934-XII, chiedono la rettifica del confine per i comuni medesimi, in conformità del progetto di delimitazione vistato addì 26 settembre successivo dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con deliberazione 14 luglio 1934-XII, ratificato dal Rettorato in adunanza del 3 agosto successivo;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 20 novembre 1934-XIII, si intende nel presente decreto riportato;
Veduto l'art. 32, secondo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine per i comuni di Monza e di Concorezzo è rettificato in conformità del progetto vistato addì 26 settembre 1934 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano.
Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 75. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 170.
13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a sua Maestà il Re, in udienza del 28 febbraio 1935-XIII, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ!

Per far fronte a taluno spese, determinate da sopravvenute ed indifferibili esigenze, si rendono necessarie nel bilancio del Ministero delle finanze per il corrente esercizio, le seguenti assegnazioni:

a) lire 176.000 per acquisto di combustibile per le crociere di propaganda dell'Istituto coloniale fascista;

b) lire 500.000, quale concorso governativo a saldo della spesa per l'acquisto della Villa Fabbricotti in Montughi, destinata a sede dell'Accademia fascista internazionale d'arte.

Inoltre, per maggiori necessità del servizio di investigazione politica occorre aumentare di lire 3.500.000 il fondo all'uopo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed in virtù delle facoltà consentite dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, alle spese suaccennate viene provveduto con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili L. 7.746.970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 4.176.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 301-*quater* (di nuova istituzione) - Acquisto di combustibile per le crociere di propaganda dell'Istituto coloniale fascista per l'anno 1935	L.	176.000
Cap. n. 401 (aggiunto, in conto competenza) - Concorso dello Stato nella spesa per l'acquisto della Villa Fabbricotti in Montughi, da destinare a sede dell'Accademia fascista internazionale d'arte	»	500.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 80 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.500.000
Totale . . .	L.	4.176.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 171.

Aggiunta al titolo « dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » delle parole « Italica Gens », ed approvazione del nuovo statuto di quell'Ente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 novembre 1891, n. 396, col quale l'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani fu costituita in ente morale e fu approvato il relativo suo statuto organico;

Ritenuta l'opportunità di completare la denominazione dell'Ente e di modificarne lo statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani costituita in ente morale col R. decreto 12 novembre 1891, n. 396, è completato come segue: « Italica Gens, Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani ».

Art. 2.

Allo statuto organico dell'Associazione di cui all'articolo precedente è sostituito lo statuto annesso al presente decreto, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 99. — MANCINI.

Statuto dell'« Italica Gens », Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani.

1° — È costituita in Italia una Associazione nazionale autonoma con sede in Roma e denominata « Italica Gens, Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani ».

L'Associazione, costituita in ente morale civile, ai sensi dell'art. 2 del Codice civile, ha la piena capacità giuridica.

2° — L'Associazione ha lo scopo di aiutare i missionari cattolici italiani e di promuovere, sotto la loro direzione e vigilanza, la fondazione di ospedali, di scuole, nonchè la diffusione della lingua italiana, e mantenere viva, insieme con la Fede, l'amore per la Patria negli Italiani che si trovano in lontane regioni.

3° — L'Associazione mira al conseguimento dei suoi fini col:

a) distribuire sussidi a missionari, erogandoli specialmente nel fondare, con consenso del R. Governo, nuovi Ospedali, Istituti di educazione e Scuole nelle quali si insegni la lingua italiana, e nell'ampliare gli Istituti esistenti;

b) distribuire ai missionari libri ed oggetti di scuola, medicinali e materiale sanitario.

4° — L'Associazione provvede ai suoi scopi:

a) col proprio patrimonio;

b) coi contributi dei soci a termini del susseguente art. 5;

c) con acquisti di qualsiasi specie, sia per atti tra vivi sia per atti di ultima volontà.

5° — L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci ascritti a diversi Comitati in Italia ed all'estero.

Sono soci quegli Enti morali, Associazioni, Istituti e cittadini privati che versino annualmente la quota di associazione il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione. I Comitati, anche essi in numero illimitato, promuovono lo sviluppo dell'Associazione e adempiono gli incarichi loro affidati dal presidente dell'Associazione.

6° — L'Associazione è rappresentata dal presidente, il quale è di nomina Regia. Il presidente può delegare le sue facoltà al vice-presidente, pure di nomina Regia.

È amministrata da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte il presidente, il vice-presidente e quattro consiglieri nominati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'interno scegliendoli fra i soci dell'Associazione.

7° — Il funzionamento e le attribuzioni degli organi dell'Associazione saranno determinati in un regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 172.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Benedetto delle Benedettine Stefaniane in Pisa.

N. 172. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Benedetto delle Benedettine Stefaniane in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 *marzo* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 173.

Erezione in ente morale della « Fondazione fratelli Palli: capitano Natale e tenente Silvio, piloti aviatori ».

N. 173. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione fratelli Palli: capitano Natale e tenente Silvio, piloti aviatori », viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 174.

Donazione allo Stato, da parte del comune di Pirano, di un appezzamento di terreno.

N. 174. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Pirano, dell'appezzamento di terreno, particelle cat. 516-4 e 516-1 dell'estensione di mq. 840, formante parte del corpo tavolare 4 e 5 della partita tavolare 287 del libro fondiario di S. Pietro dell'Amata, sul quale è stato costruito l'edificio scolastico per la frazione Padena, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 17 ottobre 1934-XII nell'Ufficio comunale di Pirano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 febbraio 1935-XIII, n. 175.

Erezione in ente morale della Fondazione « Primo capitano Marco Aurelio Barbarisi ».

N. 175. R. decreto 4 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Primo capitano Marco Aurelio Barbarisi » costituita col capitale di lire 10.000 nominali a favore del reggimento Piemonte Reale Cavalleria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 176.

Cessione gratuita di terreno allo Stato da parte del comune di Matteria (Carnaro).

N. 176. R. decreto 7 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione, fatta allo Stato da parte del comune di Matteria (Carnaro) con contratto 17 febbraio 1934-XII, del terreno costituito dalle particelle 1042-1 e 1042-2, iscritte nel primo corpo tavolare della partita tavolare 38 C. C. Slivia, della superficie complessiva di mq. 3535, sul quale è stato costruito l'edificio scolastico della frazione Slivia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1935-XIII.

Nomina dell'on. rag. Raffaello Riccardi a presidente del Comitato speciale previsto dall'art. 12 dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 72, con il quale è stato provveduto alla nomina del Comitato speciale previsto dall'art. 12 dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, con il quale l'on. dottore Ferruccio Lantini è stato nominato Sottosegretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

A far parte del Comitato speciale previsto dall'art. 12 dello statuto nelle premesse citato è chiamato, in sostituzione dell'on. dott. Ferruccio Lantini, l'on. rag. Raffaello Riccardi al quale è affidata la presidenza del Comitato suddetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(715)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1935-XIII.
Normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, ed enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI - n. 157 del 31 ottobre 1932-XI - Conicità normali per applicazioni meccaniche.
» » n. 158 del 31 ottobre 1932-XI - Tolleranze sulle aperture di chiave e sulle larghezze di dado.
» » n. 159 del 21 dicembre 1932-XI - Filettatura sistema metrico serie MA (per bulloneria a passo normale - serie internazionale ISA A). - Sostituisce UNIM 5 e 6.
» » n. 160 del 21 dicembre 1932-XI - Filettatura sistema metrico serie MB (per bulloneria a passo fine - serie internazionale ISA B). Sostituisce UNIM 14 e 15.
» » n. 161 del dicembre 1932-XI - Viti metriche a testa circolare - Prospetto dei tipi.
Tabella UNI - n. 162 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa cilindrica, grezze (viti da coperta) Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 163 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda stretta, grezze. Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 164 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda stretta, lavorate, (ricalcate e rullate). Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 165 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda larga, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 166 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda larga, lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 167 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta piana, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 168 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta piana lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 169 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta con calotta, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 170 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata larga, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 171 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata larga, lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 172 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa conica, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 173 del 4 aprile 1933-XI - Lunghezze di gambo per viti di bulloneria.
» » n. 174 del 4 aprile 1933-XI - Apparecchi elettrici di motori a scoppio ed a combustione interna - Sensi di rotazione.
» » n. 175 del 4 aprile 1933-XI - Estremità d'albero per apparecchi elettrici di motori a scoppio e per pompe di iniezione di motori a combustione.
» » n. 176 del 4 aprile 1933-XI - Giunti di accoppiamento per apparecchi elettrici di motori a scoppio e per pompe di iniezione di motori a combustione.
» » n. 177 del 4 aprile 1933-XI - Magneti per motori a scoppio per montaggio su base - Montaggio, ingombro, prescrizioni.
» » n. 178 del 4 aprile 1933-XI - Basi di sopporto per magneti UNI 177.
» » n. 179 del 4 aprile 1933-XI - Spinterogeno per motori a scoppio - Montaggio, ingombro, prescrizioni.
» » n. 180 del 4 aprile 1933-XI - Viti metriche a testa esagona e quadra - Prospetto dei tipi.
» » n. 183 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI - n. 184 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 185 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 186 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 187 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 188 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 189 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo parzialmente filettato (porzione filettata lunga) - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 190 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo parzialmente filettato (porzione filettata lunga) - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 191 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 192 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 193 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 194 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 195 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 196 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 197 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 198 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 202 del 4 aprile 1933-XI - Dadi metrici esagoni e quadri - Prospetto dei tipi.
» » n. 205 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni alti, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI - n. 206 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni alti, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 207 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni medi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 208 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni medi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 209 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 210 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 211 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati (tranciati lucidi) - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 215 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 216 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
» » n. 217 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
» » n. 218 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dopo un anno dalla stessa data. Pertanto, entro detto termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego, le parti di ricambio non esistenti nei magazzini e che saranno acquistate per sostituzioni, dovranno conformarsi alle predette tabelle, come pure dovranno conformarvisi le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione nei magazzini o per reintegro di dotazioni.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo della segreteria generale della Commissione suprema di difesa sono cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(685)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 12289.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Antonia Barbalich ved. Barbirich di Pietro e di Elena Grandich, nata a Bescanuova (Veglia) il 4 febbraio 1869, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Barbieri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Barbalich ved. Barbirich è ridotto nella forma italiana di « Barbieri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10668)

N. 17519 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Iginio Vitich, nato a Fiume il 9 gennaio 1875 da Lorenzo e da Giacomina Bolmarcich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Viti ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Vitich è ridotto nella forma italiana di « Viti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Hervatin, nata a Fiume il 30 luglio 1883, moglie;

Iginio, nato a Fiume l'8 febbraio 1914, figlio;

Amedea, nata a Fiume il 30 marzo 1920, figlia;

Norma, nata a Fiume il 13 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10669)

N. 9201 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Emilio Grzanich di Filippo e di Antonia Fach, nato a Fiume il 31 dicembre 1911, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Grzanich è ridotto nella forma italiana di « Zani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10670)

N. 15728 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Enea Marussich di Ambrogio e di Giuseppa Lettis, nato a Laurana il 26 gennaio 1897, residente ad Amburgo, diretta ad ottenere ai ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marussi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Enea Marussich è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; notificato dal Regio Console generale d'Italia di Amburgo al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10671)

N. 1152 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Stefano Dopugj, nato a Krusevo (Jugoslavia) il 1° marzo 1882 da Costantino e da Simeona Gjurgjevich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dopudi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stefano Dopugj è ridotto nella forma italiana di « Dopudi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Stefania Francetich, nata a Fiume il 28 ottobre 1891, moglie;

Vincenzo, nato a Fiume il 5 aprile 1915, figlio;

Arturo, nato a Fiume il 13 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10672)

N. 14642 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Barbirich di Francesco e di Antonia Barbalich, nato a Pola il 16 settembre 1896, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Barbieri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Barbirich è ridotto nella forma italiana di « Barbieri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gherbaz, nata a Fiume il 23 marzo 1897, moglie;

Marcello, nato a Fiume il 24 febbraio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10673)

N. 1756 Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Gerschütz di Lodovico e di Maria Url, nata a Budapest il 31 marzo 1894, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ghersi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Gerschütz è ridotto nella forma italiana di « Ghersi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alberto, nato a Fiume il 2 giugno 1916, figlio;

Italo, nato a Fiume il 7 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10674)

N. 4883 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Vladimiro Milich di Vladimiro e di Anna Budiselich, nato a Fiume il 22 gennaio 1901, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Milich è ridotto nella forma italiana di « Milli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vera Haidin, nata a Sussak il 10 dicembre 1892, moglie;
Nereo, nato a Fiume il 15 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10675)

N. 7492 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Irma Gacnik ved. Razzo di Luigi e di Maria Mauc, nata a Fiume il 30 novembre 1895, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Galvini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Irma Gacnik vedova Razzo è ridotto nella forma italiana di « Galvini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per il figlio naturale della richiedente indicato nella sua domanda e cioè:

Sergio Gacnik, nato a Fiume il 10 agosto 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 60.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.90
Inghilterra (Sterlina)	56.90
Francia (Franco)	78.65
Svizzera (Franco)	389.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.8025
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.89
Cecoslovacchia (Corona)	50.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.55
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7619
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.83
Olanda (Fiorino)	8.14
Polonia (Zloty)	225.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.25
Svezia (Corona)	2.925
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.125
Id. 3,50 % (1902)	77.50
Id. 3 % lordo	59.05
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.65
Id. id. 5 % id. 1941	101.55
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	95.90
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	95.80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 108 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 febbraio 1935, n. 4973, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Stentada » sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è confermata in perpetuo a favore del sig. Grassi Luigi, domiciliato in Bergamo. Estensione Ha. 12.36.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 363 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 febbraio 1935, n. 4974, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Ortasolo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è confermata in perpetuo a favore dei concessionari della miniera stessa, rappresentati dall'avv. Maj Marino, domiciliato in Bergamo. Estensione Ha. 1.53.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, fog. 256 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1935, n. 5000, lib. 1, vol. 26, con il quale alla S. A. Nazionale La Thuile, con sede in Torino, è concessa, per anni 90, la facoltà di coltivare i giacimenti di antracite siti in località denominata « Cretaz-Villaret » in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta. Estensione Ett. 268.99.80.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, fog. 258 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 febbraio 1935, n. 5003, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Sopra Croce », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è confermata in perpetuo a favore del sig. Angelo Maj, domiciliato in Schilpario. Estensione Ett. 28.58.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1935, re. n. 5 Corporazioni, fog. 289 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 febbraio 1935, n. 5080, lib. 1, vol. 26, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Piccolo Sartorio », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal cav. uff. Ferdinando Scarlata, domiciliato a Lercara, è concesso in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione Ett. 3.80.10.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, fog. 257 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 febbraio 1935, n. 5064, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Simonacci » sita in territorio di Serravalle Pistoiese, provincia di Pistoia, è trasferita e intestata alla S. A. Centrale Cementeria Italiana, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, fog. 359 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 febbraio 1935, n. 5065, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della sorgente di anidride carbonica denominata « Acqua Rossa », sita in territorio del comune di Viterbo, è trasferita e intestata alla S. A. Miniere Anidride Carbonica (S.A.M.A.C.), con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, fog. 368 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 febbraio 1935, n. 5231, lib. 1, vol. 26, con il quale al sig. Pietro Monaci, domiciliato in Siena, è concessa, per anni trenta, la facoltà di estrarre e trattare la sabbia cinabrifera esistente nell'alveo del torrente « Siele » in territorio dei comuni di Castellazzara e Piancastagnaio, provincia di Siena. Estensione Ett. 7.05.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 360 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 febbraio 1935, n. 5229, lib. 1, vol. 26, con il quale la concessione della miniera di zolfo denominata « Venzi Roverceto », sita in territorio del comune di Cesena, provincia di Forlì, è confermata in perpetuo a favore del sig. gr. uff. Felice Bensa, domiciliato a Genova.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 21, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Industria Mineraria Sarda, in liquidazione, con sede in Genova, alla concessione della miniera di piombo e argento denominata « Giovanni Bonu », sita in territorio del comune di S. Vito, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 22, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla S. A. Industrie Minerarie Sarde, in liquidazione, con sede in Genova, alla concessione della miniera di argento e piombo denominata « Monte Narba », sita in territorio del comune di San Vito, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 23, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Industria Mineraria Sarda, in liquidazione, con sede in Genova, alla concessione della miniera di piombo, zinco e argento denominata « Masaloni », sita in territorio del comune di San Vito, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 24, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Industrie Minerarie Sarde, in liquidazione, con sede in Genova, alla concessione della miniera di piombo e argento denominata « Bacu Arrodas », sita in territorio del comune di Muravera, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 43, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso è accettata la rinunzia avanzata dalla Società Petrolifera Italiana, con sede in Fornovo Taro alla concessione della miniera di petrolio e gas idrocarburati denominata « Ozzano », sita in territorio dei comuni di Fornovo Taro e Collecchio, in provincia di Parma, accordata e confermata rispettivamente con i decreti Ministeriali 24 giugno 1921 e 12 ottobre 1929.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 44, con il quale a decorrere dalla data del presente decreto è accettata la rinunzia avanzata dalla Società Petrolifera Italiana con sede in Fornovo Taro, alla concessione della miniera di petrolio e gas idrocarburati denominata « Riccò » sita in territorio dei comuni di Fornovo Taro e Collecchio in provincia di Parma, accordata e poi confermata rispettivamente con i decreti Ministeriali 24 giugno 1921 e 8 ottobre 1929.

(717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale Mengoni (tipo Vichy).

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 novembre 1934 la ditta Tranquillo del Monte è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di Acqua minerale artificiale Mengoni (tipo Vichy) dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata nel proprio stabilimento sito in Roma, via Aurelio Saliceti, 15.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie o in sifoni uso selz.

Le bottiglie (o i sifoni) saranno contrassegnate con etichette su carta bianca delle dimensioni di mm. 190×100. Ogni etichetta è divisa nel senso dell'altezza in tre riquadri. In quello di sinistra (mm. 90×50), delimitato da una doppia inquadratura lineare a righe azzurre, sono riportati i dati dell'analisi chimica e batteriologica.

In quella centrale (mm. 65×90), che è delimitato dalla stessa doppia inquadratura lineare (che nel limite superiore e inferiore del riquadro stesso presenta dei fregi in rosso) sono riportate dall'alto in basso: le indicazioni della ditta produttrice, una ellissi in rosso, in cui, a caratteri bianchi, si legge il nome dell'acqua e infine alcune diciture relative alla qualità dell'acqua stessa.

In quello di destra sono riportate alcune notizie sulla composizione dell'acqua e sulle proprietà terapeutiche di essa.

Infine sono inseriti gli estremi dell'autorizzazione ministeriale alla libera vendita con la seguente dicitura: « Autorizzata la vendita con decreto del Ministro per l'interno 13 giugno 1923, n. 18, modificato con D. M. 12 novembre 1934-XII »; il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto originale.

(719)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.